

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIUNTA FRANCESCA**

Via Michele Amari 17 94012 Barrafranca (EN)  
Cell. 3894796929  
Codice fiscale GNTFNC90S61G580G e Partita Iva 01252540867  
E-mail: [avv.giuntafrancesca@virgilio.it](mailto:avv.giuntafrancesca@virgilio.it)  
PEC: [avv.giuntafrancesca@pec.it](mailto:avv.giuntafrancesca@pec.it)

**TRIBUNALE DI CATANIA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.**

Per la Signora **Zagarella Anna Elisa**, nata a Enna il 18.04.1974 e residente in Barrafranca (EN) in C.da Portella D'Argento s.n.c., Codice Fiscale ZGRNLS74D58C342M, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca Giunta del foro di Enna, codice fiscale GNTFNC90S61G580G, ed elettivamente domiciliata in Barrafranca, via Michele Amari 17, presso lo studio del predetto difensore, in virtù di procura speciale stesa in separato foglio e allegata al presente atto, la quale, inoltre, dichiara insieme al proprio difensore di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [avv.giuntafrancesca@pec.it](mailto:avv.giuntafrancesca@pec.it)

**- ricorrente**

**contro**

**Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, Codice Fiscale 80185250588;

elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato di Catania, con sede in Catania, Via Vecchia Ognina, 149 (Codice Fiscale 80014130878), [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)

**-resistente**

**E nei confronti di**

Tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2020/2021 scuola infanzia, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, tutti i docenti di Scuola infanzia partecipanti alla procedura di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2020/2021 che hanno ottenuto trasferimento presso le province di Enna e Caltanissetta, indicati dalla ricorrente come sedi di maggior preferenza;

**- potenziali resistenti -**



**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA DELLA  
RICORRENTE, EX ART. 33 L. 104/92, AI FINI DELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE  
DOCENTE 2020/2021 E CONDANNA DEL MIUR A DISPORRE IL DETTO  
TRASFERIMENTO**

**PREMESSA**

1. La Signora Zagarella Anna Elisa è stata assunta a tempo indeterminato quale docente per la classe di concorso scuola dell'infanzia in data 20.09.2016 e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, è docente titolare a Catania presso l'Istituto Comprensivo Dusmet – Doria (**cfr. contratto individuale di lavoro e presa di servizio, all.ti 2 e 2 bis**);
2. Per l'anno scolastico 2019/2020, la docente ha ottenuto assegnazione provvisoria ad Enna presso l'I.C. E. De Amicis atteso che alla stessa le è stato riconosciuto il diritto di precedenza in quanto figlia referente unica del padre disabile ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 (**si veda ultima busta paga, all. 3**);
3. Con Ordinanza Ministeriale del 23.03.2020, n. 182, il Ministero dell'Istruzione ha dato avvio alla mobilità del personale docente a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2020/2021 determinando le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel CCNI per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in data 06/03/2019 (**all. 4 e all. 5**);
4. La Signora Zagarella ha partecipato alla predetta mobilità interprovinciale indetta con Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23.3.2020, presentando tempestiva **domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola dell'infanzia** specificando di avere diritto di precedenza all'assegnazione presso la provincia di Enna, in quanto **"docente e figlia referente unica che assiste il genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33 della Legge n. 104/92"**, giusti certificati allegati in domanda (**cfr. domanda di mobilità 2020/2021, all. 6**);
5. Più precisamente il di lei padre, Signor Zagarella Salvatore, è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992; il Signor Zagarella, infatti, risulta affetto da ***"Esiti di tracheostomia da stenosi laringea post-attinica in soggetto con pregresso corde vocali in O2 terapia a permanenza. Cardiopatia aritmica in trattamento con pace-maker."***, giusto verbale della Commissione medica Inps di Enna del 12.10.2016 (**all. 7**);
6. Con la predetta domanda di mobilità, la ricorrente ha dunque chiesto di accertarsi il proprio diritto di precedenza al trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'art. 33, comma 3 e 5, della L. 104/1992. In particolare la ricorrente, **con punteggio 36 + 6 punti per il comune ricongiungimento familiare**, ha indicato 15 distretti secondo un ordine



di preferenza e vicinanza alla residenza propria e del proprio padre disabile ex art. 3 comma 3 L. 104/92;

7. Sicché con mail lettera di notifica del 29.06.2020 (**all. 8**) e dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ed Enna (**all. ti 9, 10, 11**), alla ricorrente non è stata assegnata la precedenza richiesta (la stessa precedenza riconosciuta dalla stessa Amministrazione scolastica nella domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2019/2020), che le avrebbe consentito di conseguire ed ottenere il trasferimento tanto auspicato;
8. Da ultimo si fa rilevare che la Signora Zagarella Anna Elisa non ha ottenuto né il trasferimento interprovinciale né l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2020/2021. La ricorrente, dunque, per il corrente anno scolastico, si troverà costretta a lavorare a Catania e ad accudire il padre gravemente malato a Barrafranca (**si veda a tal proposito presa di servizio a Catania, all. 2 bis**);

Tanto premesso, la procedura risulta viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### ***I. SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 33 DELLA LEGGE 104/1992; VIOLAZIONE DELL'ART.601 D. LGS. 297/94; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GERARCHICO DELLE FONTI; DIRITTO DI PRECEDENZA IN SEDE DI MOBILITA'; ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 13 CCNI 06/03/2019***

L'ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite sono illegittime e devono essere disapplicate. Ed invero il contratto collettivo nazionale integrativo limita fortemente il diritto alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità per le sole ipotesi di personale docente che presta "assistenza" in quanto "figlio referente unico" del "genitore con disabilità" solo all'interno della provincia in cui è ubicato il comune di assistenza, così vanificando le finalità proprie di cui alla L. 104/1992.

Difatti, il CCNI del 06.03.2019, con la disposizione di cui all'art. 13, nel riconoscere il diritto alla precedenza al docente figlio referente unico del genitore disabile solo per la mobilità provinciale, e non anche interprovinciale, ha illegittimamente compresso e compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti, che non possono assolutamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola, né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro, né tantomeno dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare.

L'art. 13 del sopracitato CCNI, infatti, testualmente dispone che: "*le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite,*



*secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sotto elencata viene evidenziata l'operazione a cui si applica. In caso di parità di punteggio e di precedenza, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.”*

Orbene il punto IV della superiore norma di natura prettamente pattizia prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità al **“figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità”**, purché in presenza delle seguenti **condizioni**:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi.  
Nel caso di specie, la Signora Di Do Stella, madre della ricorrente e moglie del Signor Zagarella Salvatore, ha anch'essa gravi problemi di salute. La Signora Di Do, oltre ad essere ultrasettantenne (**si veda a tal proposito certificato stato di famiglia e carta d'identità della Signora Di Dio, all. 12 e 13**) ha di recente subito un intervento al ginocchio in seguito al quale le è stata applicata una protesi. Tale intervento ha avuto delle ripercussioni che le hanno comportato un deficit cronico del tono trofismo muscolare (**all. 14**). Più oltre, nell'anno 2017 è stata sottoposta ad intervento di crossectomia destra, stripping corto sottogenicolare e flebectomie sec Muller (**all. 15**). E, di recente, a seguito di controlli accurati, è stato riscontrato che la madre della ricorrente è: *“in stato confusionale e amnesie. Sfumata ipodensità della sostanza bianca periventricolare come da fenomeni di deficit cronico di flusso (...)”* (**all. 16**) e ancora *“deterioramento cognitivo su base vascolare (...)”* (**all. 17**). Appare chiaro, dunque, che la Signora Di Dio Stella per i sopracitati problemi di salute non è assolutamente in grado di poter assistere il marito disabile nonché padre dell'odierna ricorrente (**v. certificati medici allegati, all.ti 14, 15, 16, 17**).
2. documentata impossibilità da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. **La precedente documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile.** Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445. A tal uopo, si veda apposita dichiarazione allegata ove si evince che la docente Zagarella Anna Elisa



risiede insieme al padre disabile ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 (**cf. certificati di residenza e dichiarazione sostitutiva della ricorrente, all. 18, 19 e 20**).

Inoltre si fa rilevare che, l'unica sorella della ricorrente, la Signora Zagarella Flora (**cf. certificato stato di famiglia, all. 12**), è impossibilitata ad accudire il genitore disabile per ragioni pratiche e di salute. La sorella della ricorrente, infatti, soffre di *“cervicobrachialgia cronica incidentale bilaterale, gonalgia sinistra cronica in esiti di osteocondrite bilaterale trattata chirurgicamente”* (**si veda a tal proposito certificato medico del 20.07.2020, all. 21**). Inoltre, quest'ultima dovrà trasferirsi ben presto a Genova per esigenze lavorative del marito, Signor Cusenza Salvatore (**si veda a tal proposito nomina di ruolo, all. 21 bis**).

3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. Si veda a tal proposito la dichiarazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445 redatta dall'unica sorella della ricorrente, Signora Zagarella Flora, la quale dichiara, quanto qui di seguito riportato: *“Dichiara inoltre di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/1992 e di non essersene avvalsa in precedenza”* (**si veda a tal proposito dichiarazione sottoscritta dalla sorella della ricorrente, all. 22**).

**Orbene, la precedenza per il figlio che assiste un genitore disabile in qualità di referente unico, opera, secondo quanto disposto dal contratto collettivo impugnato, solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza e non quale precedenza assoluta come previsto per le altre ipotesi menzionate nel punto I) del predetto art. 13 del CCNI.**

Tale operazione, però, non è in linea con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al decreto legislativo del 16.04.1994 n. 297; in particolare, l'art. 601 dispone: *“Gli articoli 21 e 33 della Legge quadro del 5.02.1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. **Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e della mobilità.**”*

L'art. 21 della Legge 104/1992 prevede che *“La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della Tab. A) annessa alla legge 10.08.1950 n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra*



*le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.*

L'art. 33 della summenzionata legge dispone, inoltre, che: “(comma 3:) *il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5:) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.*

Le predette disposizioni normative, non derogabili con l'art. 1, hanno come finalità quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti della libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana nonché il raggiungimento dell'autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività.

La nozione legale di "trasferimento" è stata elaborata dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione come mutamento geografico definitivo del luogo della prestazione. Normalmente, tale mutamento avviene tra due distinte unità produttive e non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima attività produttiva; ciò non vale, però, nei casi in cui l'attività produttiva comprende uffici notevolmente distanti fra di loro e siti in comuni diversi (**Cass. 12097/2010**).

Appare inoltre surreale che, attraverso l'art. 13 del CCNI del 06.03.2019 (norma pattizia), venga sottoposta alla merce della Amministrazione la precedenza prevista degli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 (fonte gerarchica superiore alle norme pattizie), nel senso di consentire a quest'ultima di riconoscere la precedenza in argomento non già ai docenti che si trovano migliaia di chilometri lontani dalla residenza in cui vive il disabile che assistono (impossibilitati in modo assoluto nei loro spostamenti), bensì ai docenti che hanno la titolarità proprio all'interno della provincia in cui ricade la residenza del disabile e che, di fatti, subirebbe soltanto dei disagi nei loro spostamenti, potendo comunque prestare assistenza al disabile, pur con dei brevi spostamenti.

Ora, la predetta disposizione normativa, che non deve essere derogata o posta in contrasto dal CCNI, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32) racchiude in sé disposizioni, come l'art. 33, alle quali è pacificamente riconosciuto il rango di *lex specialis* rispetto alla norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.

Preme far rilevare al Giudice adito che innumerevoli sono le pronunce positive riguardanti la questione *de quo* anche presso il Tribunale in cui ha sede il presente contenzioso (se ne citano alcune: ordinanza n. 39686 del 30.10.2018 Tribunale di Catania; Ordinanza n. 29573/2018 del



24.07.2018 Tribunale di Catania; Ordinanza n. 7368 del 28/02/2020 Tribunale di Catania); infatti, è stato più volte statuito che il Ministero dell'Istruzione avrebbe dovuto riconoscere la precedenza richiesta dal docente figlio referente unico del genitore disabile atteso anche che l'Amministrazione era stata messa al corrente della delicata posizione del ricorrente con la domanda di mobilità.

Lo stesso Tribunale di Catania ha recentemente statuito che le procedure di mobilità del personale docente disciplinate dal CCNI *“si pongono in contrasto con la normativa primaria sopra richiamata e con i principi di rango costituzionale e internazionale a tutela del disabile posto che, a fronte del diritto del familiare del disabile di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere, le disposizioni pattizie stabiliscono invece una differenza di tutela a seconda del tipo di parentela con il disabile, prevedendo la precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per i genitori del disabile in situazione di gravità ed escludendola per il figlio referente unico dello stesso, in palese contrasto con il principio di uguaglianza in senso sostanziale, poiché esse prevedono un trattamento differente per situazioni ritenute normativamente di pari rilevanza dall'art. 33, co. 5, L. 104/1992, norma costituente lex specialis a tutela del disabile e non derogabile dalla normativa pattizia sulla mobilità del personale docente”* **( si veda a tal proposito recente pronuncia del Tribunale di Catania, nella persona del Giudice del Lavoro Dott. M. Fiorentino, ordinanza n. 18176/2020 del 26.05.2020, all. 23).**

Pertanto, le censure mosse nei confronti dell'art. 13 del CCNI si fondano tanto sulla palese violazione delle disposizioni della Legge 104 quanto sulla scarsa sensibilità della contrattazione collettiva allo status, al diritto del disabile e alle stesse finalità della predetta legge dai quali emerge, in modo incontrovertibile, la portata imperativa delle disposizioni legislative violate.

Le norme imperative, infatti, impongono un preciso assetto di interessi, peraltro non modificabile da qualunque fonte del diritto e in nessun caso, se trattasi di una fonte subordinata ed inferiore alle stesse, come per il caso in esame, il CCNI.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità statuisce che *“l'art. 33, comma 5, della L. 104/1992 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell'art. 3, comma 2, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. 18/2006 in funzione della tutela della persona disabile”* **(cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2006 n. 25379).**

Ed è proprio dal carattere di primazia gerarchica della Carta Costituzionale e dai riflessi prodotti dal versante esterno, sia esso internazionale o comunitario, che tali diritti acquistano maggior valore e necessitano di essere tutelati nell'intero sistema ordinamentale, con ciò non potendosi consentire che possa concretizzarsi una palese elusione del sistema delle fonti dalla contrattazione collettiva.



E' pacifico che, in virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento giuridico, **la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge**; la precedenza prevista da una *lex specialis*, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 legge 104/1992) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti" (cfr. in tal senso, **ordinanza del 04/03/2020 del Tribunale di Pisa, all. 24**).

Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: *"Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"*. La natura di tale norma (art.33) è chiaramente di "NORMA IMPERATIVA" in quanto collocata all'interno di una legge contenente *"i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate"* che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana. In maniera del tutto illegittima, invece, il ricorrente è stato trasferito e non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge. Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di "priorità", ivi comprese quelle delle precedenti fasi" (v. **sentenza Tribunale di Pisa, all. 24**).

Ed ancora il **Tribunale di Pordenone** in un caso identico alla fattispecie *de quo* ha riconosciuto *"il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 L. n. 104/92 all'espletamento della prestazione lavorativa di docente presso l'ambito 0012 di Enna anche in sovrannumero ovvero in uno degli ambiti scelti secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda o comunque in uno degli ambiti e/o sedi vicini alla residenza della madre disabile"* e per l'effetto ha ordinato all'amministrazione scolastica resistente di procedere all'assegnazione della sede in via definitiva presso gli istituti facenti parte degli ambiti indicati anche in sovrannumerarietà (v. **sentenza n. 59/2018 Tribunale di Pordenone, all. 25**).

Orbene, nel caso per cui è causa, l'Amministrazione ha illegittimamente limitato i benefici previsti e riconosciuti dalla Legge 104/1992, in virtù di una contrattazione collettiva che interferisce in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all'interesse





del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità, millantando esigenze di organizzazioni di per sé assolutamente inesistenti e che, in ogni caso, debbono necessariamente recedere innanzi ai diritti del disabile.

## ***II. SULL'ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' A.S. 2020/2021***

Se l'Amministrazione resistente avesse riconosciuto il diritto di precedenza della ricorrente nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021, la Signora Zagarella Anna Elisa avrebbe di certo ottenuto il trasferimento nel distretto di Enna.

Dal prospetto dei dati sintetici risultanti alla data di effettuazione del movimento (**all. 10**) pubblicati in data 29.06.2020 presso il sito ufficiale dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, è emerso che i posti inizialmente disponibili per i trasferimenti interprovinciali scuola infanzia posto comune in entrata erano 7.

Orbene dai bollettini riguardanti i risultati dei trasferimenti avvenuti in provincia di Enna per la scuola infanzia posto comune (**all. 11**) risulta che le seguenti docenti hanno ottenuto il trasferimento senza alcun tipo di precedenza prevista dal CCNI : Collura Cristina (nata il 04.11.1978, punteggio 137), Giudice Daniela (nata il 22.04.1970, punteggio 123), Manzoni Ilaria (nata il 10.08.1975, punteggio 128), Marchese Ragona Francesca Anna (nata il 29.07.1958, punteggio 133).

Risulta, dunque, palese che la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale se le fosse stato riconosciuto il diritto di precedenza in sede di mobilità atteso che chi ha una precedenza ha più necessità e urgenza rispetto a chi non ne ha, a prescindere dal punteggio e dall'età delle altre docenti, a ottenere la sede richiesta.

La ricorrente, dunque, avrebbe dovuto ottenere il trasferimento presso il distretto territoriale di Enna, indicato nella domanda di mobilità 2020/2021, **con priorità rispetto ad altri docenti che hanno ottenuto il trasferimento senza alcuna precedenza, così come sopra dimostrato.**

## ***III. SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DEL FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA***

Così ricostruita la disciplina di riferimento, è manifesta l'abnormità e la illegittimità della intera procedura di mobilità, pertanto la ricorrente si vede costretta a proporre ricorso d'urgenza ex artt. 700 e ss c.p.c. sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, nei termini che seguono.

**Quanto al fumus:** questo è senz'altro ravvisabile nei motivi dinnanzi espressi, che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito, già solo per le denunciate macroscopiche discriminazioni e violazioni di legge messe in atto dal Ministero. Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di disparità di trattamento e discriminatori emersi a causa della procedura di mobilità



che non ha reso possibile il diritto di precedenza della docente quale referente unica del genitore disabile nella mobilità interprovinciale. Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

**Quanto al *periculum in mora*:** è evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che la docente sta subendo in conseguenza del mancato riconoscimento in sede di mobilità del diritto di precedenza in qualità di figlia referente unica del padre disabile; detti danni sono, infatti, insuscettibili di risarcimento per equivalente.

Si fa rilevare, inoltre, che l'insegnante ha anche per il corrente anno scolastico chiesto assegnazione provvisoria in provincia di Enna (**v. domanda assegnazione provvisoria a.s. 2020/2021, all. 28**) e che dai risultati pubblicati in data 31.08.2020 presso il sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico per la Sicilia – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna risulta che **la ricorrente non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2020/2021.**

La docente Zagarella, dunque, in data 01.09.2020 ha preso servizio a Catania presso la scuola cui è titolare. (**all. 2 bis**)

Emerge, dunque, l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando al disabile ed alla ricorrente, in termini di patema d'animo, la quale, **è costretta, giocoforza, a fare centinaia di chilometri ogni giorno (120 km circa da Barrafranca a Catania per l'andata e 120 km da Catania a Barrafranca per il ritorno) e a far fronte alle gravi condizioni di salute del povero padre che risiede a Barrafranca, provincia di Enna.**

L'assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza dal genitore disabile sta cagionando e cagiona gravi disagi anche alla esigenze personali e di famiglia del suo nucleo familiare; si precisa, infatti, che, la ricorrente è costretta ad allontanarsi dal proprio coniuge che non potrà seguirla, in quanto carabiniere facente servizio a Piazza Armerina provincia di Enna (**v. ultima busta paga del marito della ricorrente, all. 26**), e dai suoi due figli entrambi minorenni e residenti a Barrafranca (**v. stato di famiglia della ricorrente, all. 27**) ed anche del padre, atteso che non è assolutamente ipotizzabile che la ricorrente porti con sé quest'ultimo, in conseguenza dei gravi problemi di deambulazione documentalmente dimostrati.

Risulta assolutamente dimostrata la grave patologia della quale è affetto il padre della ricorrente e che quest'ultima è l'unica a potersene prendere cura, in virtù della oggettiva impossibilità degli altri figli e/o parenti prossimi di poter prestare assistenza con esclusività e continuità, al genitore disabile.



Sulla sussistenza del requisito del *periculum in mora*, si richiama l'Ordinanza del Giudice del Lavoro del **Tribunale di Ravenna n. 881/2016 R.G. del 16.11.2016**, il quale ha affermato che il *periculum* **in mora è in re ipsa** poiché il trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa (a maggior ragione a quasi un migliaio come la ricorrente), dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'*id quod plerumque accidit*, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, *medio-tempore*, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore. Nello stesso senso, il Tribunale di Treviso, con un'ultima pronuncia del 27.01.2017, il quale ha spiegato che “*l'allontanamento del lavoratore rappresenta un vero e proprio sradicamento con conseguente compromissione di equilibri familiari consolidati nel tempo, coinvolgenti anche minori e non suscettibili di ristoro meramente economico*”. Ed ancora è stato statuito che “*quanto al periculum in mora, si ritiene che l'assegnazione illegittima di una sede ad oltre 800 chilometri dal luogo di residenza e dove in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni costituisca un danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente*” (**Tribunale di Parma, ordinanza n. 250/2017 del 30.01.2017**).

Tanto premesso e considerato, l'Insegnante **Zagarella Anna Elisa**, come sopra rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

inaudita *altera parte*, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile allegato in ricorso, anche in considerazione dell'ormai iniziato anno scolastico 2020/2021, o in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra, previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e 40 c.1 del d. lgs. 165/2001, dell'art. 13 punto IV del CCNI 06.03.2019 sulla mobilità docenti 2020/2021 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente **a ottenere il diritto di precedenza presso la provincia di Enna anche in sovrannumero ed, in ogni caso, in uno dei distretti territoriali indicati in domanda di mobilità secondo l'ordine di preferenza espresso che le consentono comunque di prestare assistenza continua al padre disabile, Signor Zagarella Salvatore**, previa disapplicazione dell' O.M. n. 182 del 23.03.2020 nella parte in cui prescrive che “*i destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari sino a conclusione definitiva del*



*contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere con richiesta di trasferimento”* indicando se del caso, anche ai sensi dell’art. 68 c.p.c., le modalità di attuazione del provvedimento giudiziale, nonché di ogni atto presupposto e connesso;

- Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e, contestualmente ex art. 700 c.p.c., emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente, con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa, di modo che, previo riconoscimento del suo diritto alla precedenza, possa ottenere il trasferimento nella provincia di Enna ovvero, in via gradata, nella provincia di Caltanissetta indicata nella domanda di mobilità della scuola d’infanzia, secondo l’ordine di preferenza in essa espresso e, comunque, adottare ogni provvedimento utile in favore della ricorrente, con contestuale revoca dei provvedimenti di assegnazione dalla Amministrazione resistente;
- Autorizzare, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienze ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;
- In ogni caso, condannare il MIUR al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto Avvocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 c.p.c.

Si offrono in comunicazione, nonché a corredo probatorio, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:

1. Procura alle liti;
2. Contratto individuale di lavoro;
3. Ultima busta paga della ricorrente;
4. Ordinanza ministeriale n. 182 del 23.03.2020 mobilità 2020/2021;
5. CCNI mobilita personale docente educativo e ATA triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 del 6.03.2019;
6. Domanda di mobilità anno scolastico 2020/2021;
- 6 bis. Lettera notifica trasferimento domanda di mobilità;
7. Verbale commissione medica INPS del Signor Zagarella Salvatore;
8. Email di notifica del mancato trasferimento del 29.06.2020;
9. Decreto del 29.06.2020 pubblicazione risultati movimenti Enna scuola infanzia;
10. Tabulato riassuntivo dei trasferimenti scuola infanzia;
11. Bollettini risultati trasferimenti scuola infanzia;
12. Certificato stato di famiglia del Signor Zagarella Salvatore;
13. Documento di riconoscimento della Signora Di Dio Stella;



14. Documenti medici della Signora Di Dio inerenti l'operazione al ginocchio;
15. Documenti medici della Signora Di Dio Stella inerente l'ultima operazione;
16. Certificato medico della Signora Di Dio Stella del 23.05.2018;
17. Certificato medico del 31.01.2020;
18. Certificato di residenza del Signor Zagarella Salvatore;
19. Certificato di residenza della ricorrente;
20. Dichiarazione personale della ricorrente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
21. Certificato medico del 20.07.2020 a nome della sorella della ricorrente;
- 21 bis. Proposta nomina di ruolo a Genova del cognato della ricorrente;
22. Dichiarazione personale della sorella della ricorrente con allegato documento di riconoscimento;
23. Ordinanza n. 18176/2020 del 26.05.2020, Tribunale di Catania;
24. Ordinanza del 04/03/2020 del Tribunale di Pisa;
25. Sentenza n. 59/2018 del Tribunale di Pordenone;
26. Busta paga del marito della ricorrente;
27. Certificato stato di famiglia della ricorrente;
28. Domanda assegnazione provvisoria a.s. 2020/2021.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011, di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che la presenta causa è di valore indeterminabile.

Con osservanza

Barrafranca, 01/09/2020

*Avv. Francesca Giunta*

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI (EX ART. 151 C.P.C.).**

Il sottoscritto Avv. Giunta Francesca, in qualità di procuratore della Signora Zagarella Anna Elisa, giusta procura in calce al presente atto,

#### **Premesso che**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un distretto territoriale della Sicilia più vicino alla propria abitazione ed al di lei padre, gravemente malato e riconosciuto disabile ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1990 e, comunque, inserito fra quelli richiesti per primi nella domanda di mobilità;
- tutti i docenti che hanno ottenuto sede definitiva di servizio a seguito del piano di mobilità 2020/21 negli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente all'interno della propria domanda di



mobilità sono potenziali controinteressati, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio o della fase, ed, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno di detti docenti;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere dunque notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

#### **RILEVATO CHE**

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presenta ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato, n.q.

#### **FA ISTANZA**

Affinché il Giudice adito, autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Barrafranca, 01/09/2020

*Avv. Francesca Giunta*

